II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO INTERNO

adottato dal Consiglio il 24 luglio 1979, sulla base dell'articolo 5 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee

(79/868/CECA, CEE, Euratom)

Articolo 1

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

2. Il presidente porta a conoscenza sette mesi prima dell'inizio della sua presidenza le date in cui egli prevede di fissare le sessioni durante detta presidenza.

Articolo 2

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la domanda di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione ed, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno dodici giorni prima dell'inizio della sessione stessa.

3. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio ed alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

4. Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

5. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio.

6. L'ordine del giorno provvisorio è diviso nella parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni al processo verbale.

7. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto A sia di natura ad aprire un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

Articolo 3

1. Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi in cui il Consiglio decida diversamente all'unanimità.

2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare all'infuori della presenza della Commissione.

3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che assistono. Il numero di tali funzionari può essere fissato dal Consiglio.

I nominativi e le qualifiche di questi funzionari sono preventivamente comunicati al segretario generale.

4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario produrre un lasciapassare.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 5, un membro del Consiglio, impedito di assistere ad una sessione, può farsi rappresentare.

Articolo 5

1. I membri del Consiglio votano nell'ordine alfabetico degli Stati membri previsto dall'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

2. La delega di voto è ammessa soltanto a favore di un altro membro del Consiglio.

Articolo 6

1. Le deliberazioni del Consiglio relative ad una questione urgente possono essere acquisite mediante una votazione espressa per iscritto, qualora tutti i membri del Consiglio accettino tale procedura in merito a detta questione.

2. Inoltre, il consenso della Commissione per il ricorso a tale procedura è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

3. Ogni mese è redatto un elenco degli atti adottati con procedura per iscritto.

Articolo 7

1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal presidente in carica al momento dell'approvazione e dal segretario generale.

Il processo verbale contiene di regola per ogni punto dell'ordine del giorno :

— la menzione dei documenti presentati al Consiglio ;

— le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio ;

— le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione chiedono l'iscrizione.

2. Il progetto di processo verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di 15 giorni e presentato al Consiglio per l'approvazione.

3. Prima dell'approvazione del processo verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione può chiedere la redazione più particolareggiata del processo verbale su un punto dell'ordine del giorno.

4. I testi di cui all'articolo 9 sono allegati al processo verbale.

Articolo 8

1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base e documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo degli eventuali emendamenti non sia redatto in quelle di tali lingue che egli designa.

Articolo 9

In calce al testo degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale.

Articolo 10

I regolamenti del Consiglio recano il titolo « regolamento », un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto.

Articolo 11

I regolamenti del Consiglio comportano :

a) la formula « Il Consiglio delle Comunità europee »,

b) l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali il regolamento è adottato, preceduta dalla parola « visto »,

c) la menzione che sono intervenute le proposte, i pareri e le consultazioni richiesti,

d) la motivazione del regolamento che comincia con la parola « considerando »,

e) la formula « ha adottato il presente regolamento », seguita dal testo del regolamento.

Articolo 12

1. I regolamenti sono divisi in articoli.

2. L'ultimo articolo stabilisce la data dell'entrata in vigore qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È seguito :

— dalla formula : « Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. »,

— dalla formula : « Fatto a ..., il ... » ; la data è quella in cui il Consiglio ha adottato il regolamento,

— e dalla formula : « *Per il Consiglio*
Il Presidente »
seguita dal nome del presidente in carica al momento dell'adozione del regolamento.

Articolo 13

I regolamenti adottati dal Consiglio sono pubblicati a cura del segretario generale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 14

Le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo « direttiva » o « decisione ».

Ad esse sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 per i regolamenti.

Articolo 15

1. Il presidente notifica le direttive, le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio. Egli può affidare al segretario generale l'incarico di procedere a suo nome a tali notificazioni.

2. Il segretario generale rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive, decisioni e raccomandazioni.

3. Il Consiglio decide all'unanimità se le direttive, le decisioni e le raccomandazioni si debbano pubblicare, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 16

1. Il comitato composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri, di cui all'articolo 4 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, prepara i lavori del Consiglio ed esegue i mandati che questo ultimo gli affida.

2. Il comitato può istituire gruppi di lavoro e affidare loro la missione di assolvere certi compiti di preparazione o di studio che il medesimo definisce.

3. Salvo decisione contraria del Consiglio, la Commissione è invitata a farsi rappresentare ai lavori di questo comitato e dei gruppi di lavoro.

4. Il comitato è presieduto dal delegato dello Stato membro il cui rappresentante al Consiglio assicura la presidenza di quest'ultimo. Lo stesso dicasi dei gruppi di lavoro, salvo decisione contraria del comitato.

Articolo 17

1. Il Consiglio è assistito da un segretariato generale, posto sotto la direzione di un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal Consiglio che delibera all'unanimità.

2. Il Consiglio decide dell'organizzazione del segretariato generale.

Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale prende tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.

3. Il segretario generale sottopone al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

4. Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 78 nono del trattato CECA, all'articolo 209 del trattato CEE ed all'articolo 183 del trattato CEEA, il segretario generale gestisce i fondi a disposizione del Consiglio.

Articolo 18

Senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al segreto professionale, nella misura in cui il Consiglio non decida diversamente.

Il Consiglio può autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei suoi processi verbali.

Articolo 19

1. Salvo procedure particolari, il Consiglio può essere rappresentato dinanzi al Parlamento europeo e alle sue Commissioni dal suo presidente o da qualsiasi altro membro.

2. Il Consiglio può altresì fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

Articolo 20

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del segretariato generale.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY